



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 17, del mese di Maggio alle ore 13:00, nella sede della Provincia, il Vice Presidente NICOLETTI CRISTINA, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 19460/2016 DECRETO N. 57

COMUNE DI FORLÌ' - SUAP. PROCEDIMENTO DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE AI SENSI DELL'ART.8, C.1, DEL D.P.R. N.160/2010 PER COSTRUZIONE DI FABBRICATO AD USO ARTIGIANALE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA ARTIGIANALE "QUATTRO"VIA PITAGORA N. 9 IN FORLÌ'. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, DELEGATO A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI, ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA E DELL'ASSENSO DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R.160/2010.

IL VICE PRESIDENTE

Vista la nota prot. n.19579 del 13/05/2016 con la quale il Presidente, in riferimento alla proposta del presente decreto, ha espresso il proprio impedimento ad adottare tale atto, in quanto versa in una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale dovendo, in qualità di Sindaco e membro del Consiglio comunale di Forlì, decidere in relazione all'assenso ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 relativo all'oggetto;

Richiamato il comma 66 dell'art.1 della Legge n.56/2014 il quale, tra l'altro, recita: “...*il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito...*”;

Su proposta del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale;

Vista la convocazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Forlì, pervenuta in data 21.04.2016, acquisita al prot. prov.le n. 16311 del 21.04.2016, a partecipare alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 18.05.2016 relativa all'istanza di “Procedimento di Variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art.8, comma1, del D.P.R. n.160/2010 - per costruzione di fabbricato ad uso artigianale e realizzazione di opere di urbanizzazione di in zona artigianale “Quattro” via Pitagora n. 9 in Forlì. ”;

Visto l'intervento relativo all'istanza riguardante l'ampliamento di un fabbricato artigianale sito in via Pitagora n. 9 in località artigianale “Quattro” a Forlì, in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 07.09.2010, la cui documentazione è stata trasmessa dal Comune di Forlì a questa Amministrazione Provinciale al fine di richiedere l'espressione delle competenze provinciali in materia urbanistica in seno alla Conferenza dei Servizi di cui al citato art. 8;

Premesso che il Comune di Forlì con delibera consiliare n. 179 del 01/12/2008, ha approvato la Variante di adeguamento del PRG/2003, ai sensi dell'art. 43, comma 5°, della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ha comportato la suddivisione del PRG/2003 in Piano Strutturale (PSC), in Piano Operativo Comunale (POC) ed in Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

Premesso inoltre che:

- il Comune di Forlì con delibera consiliare n. 133 del 23/09/2014, immediatamente esecutiva, ha valutato positivamente la variante urbanistica relativa all'ampliamento dell'insediamento in oggetto, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nella relazione tecnica istruttoria allegata alla medesima deliberazione;
- in data 27.11.2015 il Comune di Forlì con note prot. com.le n. 103272 e 103258, acquisite ai prott. prov.le nn. 101285 e 101284 del 27.11.2015, ha comunicato l'indirizzo telematico al quale consultare la documentazione relativa alla variante urbanistica e all'intervento in oggetto;
- in data 01.12.2015 il Comune di Forlì, con nota com.le pot. 2015/104207, acquisita al prot. prov.le n. 102102 in data 01.12.2015, ha indetto la Conferenza dei Servizi, convocando la prima riunione per il giorno 16.12.2015;

- in data 16.12.2015, con nota prot. prov.le n. 105877 sono state consegnate da parte del responsabile del procedimento, delegato a partecipare alla 1a seduta della Conferenza i primi rilievi istruttori e la richiesta di chiarimenti ed integrazioni da parte di questa Provincia;
- nel periodo di svolgimento della conferenza il progetto è stato oggetto di richieste di integrazioni da parte degli enti e di adeguamenti conseguenti, come risulta dalle comunicazioni intercorse e conservate agli atti;
- in particolare il Comune di Forlì ha trasmesso apposita nota integrativa alle richieste di chiarimenti formulate da questa Provincia, prot. com.le n. 29706 del 8.04.2016, acquisita al prot. prov.le n. 13900;

Constatato che l'istanza di intervento riguarda:

- la costruzione di un nuovo fabbricato artigianale e la realizzazione di opere di urbanizzazione in zona artigianale “Quattro” in adiacenza all'insediamento produttivo esistente della ditta NISI RENATO s.r.l. che si occupa di produzione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di reti in ferro ed in legno per salotti e per letti, di arredi metallici in genere e della vendita di divani letto e di salotti e mobili imbottiti in genere;
- l'azienda, regolarmente insediata a Forlì in via Pitagora n. 9, ivi operante dal 19/02/1986, ha necessità di ampliare lo stabilimento di Via Pitagora 9, per ragioni di tipo organizzativo/logistico, in quanto la produzione è oggi ubicata su due stabilimenti (Via Pitagora n. 4), oltre ad uno stabilimento in Comune di Predappio. L'ubicazione e la consistenza degli edifici attuali, non consente una razionale e funzionale organizzazione del lavoro. A fronte delle esigenze manifestate, la sede esistente risulta infatti sottodimensionata;
- la Ditta propone pertanto di ampliare la sede dell'attività con la costruzione di un nuovo fabbricato artigianale, verso Ovest, in prossimità e prosecuzione dell'esistente al civico n. 9, concentrando in un sito unico tutta la produzione.
- La riorganizzazione produttiva consentirà anche un incremento delle unità lavoro: si ipotizza (nella relazione aziendale) un incremento degli addetti a circa 110 unità, dai 71 attuali;

Constatato, inoltre, che la nuova proposta presentata al fine del rilascio del titolo unico alla realizzazione delle opere ha effetto di variante urbanistica così caratterizzata:

- trasformazione di una Superficie Territoriale (ST) pari a circa 13.000 mq. che, da agricola E1, viene trasformata a zona D1.2 produttiva di completamento;
- assegnazione di una Superficie totale (St) edificabile di max mq. 5.140, secondo le esigenze progettuali, quindi inferiore all'UT massimo ammesso per le zone D1.2;
- trasformazione di un frustolo (particella n. 324) da verde pubblico Af3 a viabilità, al fine di raccordare i nuovi spazi di urbanizzazione con l'esistente;
- realizzazione di parcheggio privato ad uso pubblico superiore al 5% della ST del nuovo lotto di intervento;
- realizzazione di verde privato di progetto, superiore al 10% della ST del nuovo lotto di intervento, adeguatamente piantumata/forestata, come fascia di rispetto allo scolo esistente, e come fascia di mitigazione dalle abitazioni circostanti;

- realizzazione di un raccordo alla viabilità esistente, comprensivo di circa 10 stalli di parcheggio (privato) di uso pubblico antistante il nuovo insediamento, in prosecuzione degli stalli esistenti;
- attuazione delle opere attraverso l'intervento edilizio diretto convenzionato;

Preso atto dalla Relazione Illustrativa che la proposta costituisce specifica **VARIANTE** agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ai sensi del I comma dell'art. 8 del DPR 160/2010 e che gli elaborati costitutivi della presente Variante sono i seguenti:

Relazione Urbanistica;

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;

RUE – Tav. P 26 - Stato modificato;

POC – Tav. P 26 - Stato modificato

RUE – Tavole P - Legenda - Stralcio - Stato modificato;

RUE – NTA – Stralcio - Art. 60 - Zone produttive di completamento (Sottozona D1.2) - Stato comparato.

Richiamato che:

- sulle varianti al POC ed al RUE la Provincia è tenuta ad esprimere *riserve ai sensi dell'art. 34 e 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.*, relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- inoltre, nell'ambito di formulazione delle riserve la Provincia esprime:
 - il *parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008* (ex parere art. 13 della L. 64/74);
 - il *parere in merito alla valutazione di sostenibilità (VALSAT) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.*;
- a tal fine la documentazione di Variante trasmessa:
 - è stata integrata con con apposita relazione geologica sull'area di intervento e la dichiarazione di fattibilità geotecnica;
 - è corredata di apposito rapporto ambientale per la Valutazione di Sostenibilità;
- ai fini dell'espressione di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. il Comune, con nota prot. 34981 del 21.04.2016, acquisita al prot. prov.le n. 2016/16311 del 21.04.2016 ha comunicato che, a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito della variante, non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che il rapporto ambientale allegato alla variante urbanistica, in sintesi contiene le seguenti valutazioni:

- la Variante in esame non ha effetti sugli strumenti di pianificazione territoriali sovraordinati, nè modifica in modo sostanziale il Piano strutturale;
- non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- il progetto edilizio produce un modesto incremento in termini di potenzialità edificatoria e di zonizzazione;
- non si ravvisano problematiche relative all'impatto della Variante sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale del quadrante urbano di riferimento;

In conclusione il Comune ritiene che la Variante in oggetto, valutati gli elementi sovraindicati, e posto il pieno rispetto delle misure di compensazione individuate (verde, parcheggi, fascia di tutela al corso d'acqua), generi impatti ambientali trascurabili.

Richiamato il dispositivo di cui all'art. 8 “*Raccordi procedurali con strumenti urbanistici*” del citato D.P.R. 160/2010 che testualmente recita:

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli [articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'[articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#).

[...]

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli [articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), o alle relative norme regionali di settore. (medie e grandi strutture di vendita).

Atteso che Il Comune ha ritenuto applicabile al caso in oggetto la procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, anche avvalendosi di posizioni già espresse con parere del Servizio Giuridico della Regione di cui al prot. PG/2011/253253, in quanto:

- la norma regionale (art. A – 14bis introdotto dalla L.R. 6/2009 a modifica della L.R. 20/2000), che limita il procedimento alle sole aziende insediate nel territorio urbanizzato, va letta come procedura parallela;
- l'insufficienza di aree è da intendersi non tanto in assoluto nello strumento urbanistico, ma è rinvenibile anche qualora l'impresa necessiti di espandersi in adiacenza all'attività esistente, nonché in relazione allo specifico progetto di sviluppo;
- l'azienda, regolarmente insediata sul territorio urbano ha la necessità di espansione in stretta contiguità all'insediamento esistente.

Preso atto che, nel caso specifico, il Comune ha ritenuto di porre talune condizioni volte a garantire le stringenti finalità della variante alle esigenze specifiche dell'attività insediata, dal momento che essa non opera in regime di proprietà, ma di Leasing. Tali condizioni prevedono, in particolare:

- definizione di un arco temporale massimo entro cui dovranno essere iniziati i lavori e completato l'intervento;
- decadenza degli effetti della variante urbanistica approvata ai sensi del D.P.R. 160/2010, con conseguente ripristino della destinazione urbanistica previgente, in caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra (di inizio e fine lavori).

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- .
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;

CONSIDERATO

A) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE PER LE ZONE SISMICHE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19 DEL 30.10.2008

L'area è ubicata in zona di alta pianura, pianura, a Ovest del centro storico di Forlì, tra la Via Emilia ed il margine collinare, ad una quota di circa 53 m.s.l.m. I terreni sono costituiti da sedimenti alluvionali di età pleistocenica - olocenica, di ambiente continentale fluviale. La stratigrafia, rilevata tramite sondaggi penetrometrici, spinti fino ad una profondità massima di 9.6 metri, mostra la presenza di sedimenti limosi e argillosi.

Le caratteristiche geotecniche di questi terreni, risultano nella norma.

In merito alla prevenzione sismica, è stata effettuata un'indagine sismica passiva tramite rilievo di microtremori. L'analisi, svolta tramite la tecnica HVSr, ha mostrato la presenza di

una discontinuità importante alla frequenza di circa 8 Hz, corrispondente ad una profondità di circa 7.5 metri, probabilmente coincidente con il primo banco ghiaioso, segnalato da prove di archivio e non intercettato dalle prove penetrometriche. In fase di progetto esecutivo, il progettista dovrà verificare che tale frequenza di sito non interferisca con quella dell'edificio.

In merito al rischio di liquefazione dei terreni di fondazione, anche se i sondaggi non si sono spinti fino alla profondità massima suscettibile del fenomeno (circa 15 metri), le granulometrie presenti, e l'assenza di falda nell'intervallo indagato, permettono di escludere il rischio.

In relazione alla vulnerabilità idrogeologica intrinseca, l'area è indicata a Vulnerabilità "ELEVATA", e pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 50 delle NTA del PSC.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella "Relazione geologica e geotecnica", a firma del Dott. Geol. Mario Casadio, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti della variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

1 - Piano Strutturale Comunale - Nel PSC l'area è classificata agricola (Tavola S) – In proposito si ritiene opportuno evidenziare che, non disponendo il Comune di Forlì di una strumentazione urbanistica effettivamente adeguata alla Legge Regionale 20/2000, (gli strumenti attualmente rispondono al cosiddetto “spacchettamento” di cui all'art. 43, comma 5 della L.R. 20/2000, la cui durata è soggetta a limiti temporali già scaduti), non è possibile determinare con certezza se ed in quale misura le varianti che occupano nuovo territorio agricolo siano o meno da ritenersi in variante anche al PSC. Tale aspetto pone un problema di coerenza rispetto alla procedura seguita (ex art. 8 DPR 160/2010), in quanto, l'art. 32 della legge regionale prevede, per variare il PSC, la Conferenza di pianificazione, modalità partecipativa di più ampia portata (metodo della concertazione) rispetto a quelle ordinarie previste per il POC ed il RUE, modalità che non si reputa pienamente garantita con la procedura variante Sportello Unico.

A tale rilievo, formulato in sede di Conferenza dei Servizi, con apposita nota di risposta il Comune contrappone l'ipotesi che la possibilità di modificare gli attuali strumenti urbanistici comunali (POC e RUE) possa avvenire in ragione del residuo dimensionamento mutuato dal PRG (3%) di cui alla previgente legislazione regionale, in analogia a quanto enunciato nella relazione illustrativa della variante di adeguamento 2008 e riconfermato in sede di variante di POC 2013. Il Comune, pertanto, ritiene che rientrare all'interno delle precedenti potenzialità residue per configurare modesti aggiustamenti delle previsioni conformate, siano presupposti per ritenere congrua la modalità partecipativa assicurata dalla procedura di sola variazione del RUE e del POC (artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.).

Ciò premesso e tenuto conto che:

- da un lato la peculiare situazione pianificatoria del Comune di Forlì rende difficilmente distinguibile stabilire in quale misura la trasformazione di nuovo territorio agricolo comporti variazione al PSC, anche alla luce dei termini di cui all'art. 43;

- dall'altro la necessità di far salva la pianificazione regionale, come richiesto dalla norma nazionale, non riesce ad assorbire nella procedura semplificata, la peculiarità procedimentale (concertazione) prevista per le ipotesi di variante al PSC;
- dall'altro ancora la procedura ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 soccorre i casi di insufficienza degli strumenti comunali.

Si formula pertanto la seguente riserva:

B1) Riconosciuto che la presente variante non assume contenuti strutturali e strategici di rilievo, trattandosi di un modesto lotto produttivo in ampliamento all'esistente, ma che tuttavia attenga all'Amministrazione Comunale l'espressione in merito a quei margini di discrezionalità che la specifica situazione pianificatoria del Comune sopra descritta contiene, si ritiene che la presente proposta di variante sia valutabile limitatamente agli aspetti di carattere tecnico urbanistico, prescindendo dalle valutazioni di carattere procedimentale la cui definitiva determinazione spetta al Consiglio Comunale.

In merito alle specifiche caratterizzazioni territoriali e di tutele presenti della porzione di territorio in esame, si evidenzia che l'area è compresa in:

Art. 21B - Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione di cui al comma 2, lett. b) "Zone di tutela degli elementi della centuriazione";

Il comma 6 dell'art. 21B, stabilisce che nell'ambito di tali zone di cui al precedente comma 2 possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al terzo comma, ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulti garantire il rispetto delle disposizioni dettate alle precedenti lettere a), b) e c), nonché di quelle di cui al successivo comma 11, a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora gli stessi riguardino tali zone. In ogni caso tali eventuali nuove previsioni dovranno assicurare: - assetti insediativi coerenti con l'orientamento centuriale, definito dalla trama dei sistemi scolanti e viabilistici principali; - la coerenza dell'orientamento della nuova edificazione con le esigenze di drenaggio del sistema scolante minore; - il mantenimento e/o la ricostituzione di siepi, filari e/o quinte alberate lungo le strade ed i canali di scolo.

Art 28 A - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” - di cui al comma 2, Zona A, area di alimentazione degli acquiferi sotterranei;

L'area inoltre è delimitata dal fosso *Rio Cava* rispetto al quale è prevista una fascia di rispetto di 10 mt all'interno della quale verrà realizzato il verde di ambientazione.

In rapporto a tali elementi, considerata la natura delle variante urbanistica e la specifica attività in oggetto, non si ravvisano particolari problematiche di contrasto con il PSC e con la pianificazione sovraordinata per gli aspetti di tutela, potendo con ciò limitare la valutazione alla formulazione della seguente riserva:

B2) E' necessario che siano rispettate le direttive di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 28 del PTCP, ossia che la progettazione impiantistica tecnologico – infrastrutturale assicuri:

- che le fognature siano a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica verifica;
- misure volte ad un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni, compatibilmente all'utilizzo idrico previsto.

C) VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

I contenuti del rapporto ambientale evidenziano nello specifico i seguenti aspetti:

1) Vincoli e tutele territoriali: Non si rilevano - in linea di massima - vincoli e tutele ambientali che possano costituire impedimento alla modifica.

2) Entità dell'intervento: si tratta di una modifica di dimensione ridotta alla scala territoriale, che comporta una minima diminuzione di superficie destinata a suolo agricolo, pari a mq. 13.014.

3) Dotazioni e misure di sostenibilità: il nuovo lotto D1.2 dovrà essere attuato mediante intervento edilizio diretto convenzionato, con una quota di parcheggio privato ad uso pubblico superiore al 5% della ST, una quota di verde privato di progetto superiore al 10% della ST del nuovo lotto di intervento, di ampiezza minima pari a mt 10, adeguatamente piantumata con vegetazione arbustiva, e il rispetto delle fasce di tutela del corso d'acqua consorziale adiacente.

4) Viabilità e Traffico – Il rapporto ambientale assume le analisi fornite dal privato ed evidenziano:

Allo stato attuale nel tratto stradale in questione si hanno:

- 5 passaggi con automezzi pesanti per collegamento tra gli stabilimenti della stessa ditta;
- 3 passaggi con automezzi pesanti per trasporto di materie prime e prodotti finiti meccanismi per divani letto;
- circa 25 passaggi di automobili di dipendenti e addetti alla produzione.

Dopo l'intervento di accorpamento degli stabilimenti della Renato Nisi Srl, si avrebbero:

- . 0 passaggi con automezzi pesanti per collegamento tra gli stabilimenti della stessa ditta;
- . 3 passaggi con automezzi pesanti per trasporto di materie prime e prodotti finiti di meccanismi per divani letto;
- . 1 passaggio con automezzi pesanti per trasporto di materie prime e prodotti finiti di materassi;
- . circa 35 passaggi di automobili di dipendenti e addetti alla produzione.”

Si evidenzia che l'accorpamento delle attività, oggi presenti in stabilimenti vicini ma distaccati, porterà alla eliminazione del traffico di collegamento tra i due e, dai dati riportati, deduce che il progetto non avrà riflessi sulla viabilità locale di accesso all'insediamento produttivo.

5) Rumore - Con l'ampliamento della zona produttiva è ragionevole pensare che venga ampliata l'area in la Classe V ed estesa a tutto la nuova area di insediamento nel D1.2 (vedi figura precedente), contornata da un'idonea fascia di territorio in classe IV.

Vista la presenza di recettori a S-SW dell'insediamento e l'esiguo spazio interposto tra essi e la sottozona D1.2 di previsione, è necessario l'approfondimento da parte di un tecnico competente in acustica ed il parere all'ARPA e alla competente Unità Ambiente del Servizio ambiente e protezione civile riguardo:

- all'intervento stesso e
- alla variazione della classificazione acustica comunale approvata il 24/1/2011 con Delib. C.C. n. 8.

Tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità consultate quali soggetti competenti in materia ambientale, ossia:

- ARPA, pervenuto in data 02.05.2016, acquisito al prot. prov.le n. 17553, la quale si è espressa ritenendo l'intervento compatibile dal lato ambientale (Parere PGFC 6518/2016 del 02.05.2016); il parere in particolare non evidenzia problematicità acustiche;

- AUSL, che si è espressa con parere prot. n. 2016/0077122/P del 08.04.2016, favorevole, facendo presente la necessità di tenere in azienda il DVR ai sensi del D.lgs.81/2008 su tutti i rischi derivanti dall'attività in oggetto;

Dato atto che, il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale, individuato quale soggetto competente in materia ambientale, non ha fatto pervenire il proprio parere in tempo utile alla conclusione del presente provvedimento, (stante la già intervenuta convocazione della seduta conclusiva della Conferenza indetta dal Comune di Forlì per il giorno 18.05.2016); pertanto, occorrerà subordinare la valutazione ambientale all'acquisizione del parere favorevole del suddetto Consorzio;

Ritenuto che la variante, per natura ed entità, non comporti impatti significativi sull'ambiente, in quanto:

- il nuovo insediamento sarà dotato delle necessarie opere e servizi infrastrutturali; il lotto verrà raggiunto dai servizi di rete, attraverso il loro prolungamento in viabilità pubblica;
- per lo scarico dei reflui viene integrato il sistema fognario per l'allacciamento alla rete pubblica; per lo scarico delle acque bianche nello scolo consorziale Rio Cava;
- il progetto è corredato da apposito progetto del verde per la realizzazione dell'area a verde di forestazione composto da 17 alberi e 12 arbusti;
- sarà rimossa la linea Enel attualmente attraversante l'area di ampliamento;
- l'intervento è soggetto alle *Disposizioni per l'uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche*, ai sensi dell'allegato 3 del RUE del Comune di Forlì, con accorgimenti relativi a:
 - orientamento,
 - controllo soleggiamento,
 - isolamento termico dell'involucro degli edifici nuovi,
 - impianti solari termici,
 - impianti solari fotovoltaici,
 - contabilizzazione individuale dell'acqua potabile,
 - riduzione del consumo di acqua potabile,
 - recupero acque piovane;
- sono stati acquisiti i pareri in merito agli aspetti infrastrutturali e tecnologici dei servizi di rete, nonché quello dei Vigili del Fuoco.

Considerato inoltre che:

rispetto alle dotazioni di standard e pertinentziali, posto che rientra nelle competenze del Comune assicurare la corretta quantificazione delle stesse e la possibilità/necessità di applicare l'istituto della monetizzazione per quelli pubblici, si ritiene di dover puntualizzare quanto segue:

- l'art. A – 23 “Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti” della L.R. 20/2000 fa riferimento a “*parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento*”;
- l'art. A – 24 “attrezzature e spazi collettivi” altrettanto, nell'indicare la dotazione minima per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, fa riferimento a spazi qualificati come “*aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi*”;

- il verde privato di forestazione che il Comune vorrebbe sostituire allo standard pubblico risulta rispondere più ad una dotazione ecologico ambientale di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000, in particolare a come definita al comma 3. In tal senso esso può essere privato, tuttavia non sostituire lo standard di verde pubblico.

- l'art. A – 26 “Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali” regola in particolare le modalità di cessione ovvero di trasferimento e monetizzazione degli standard. Per tali ragioni, pur riconoscendo che il progetto sia adeguatamente infrastrutturato, non si reputa conforme ai disposti di legge il mantenimento in proprietà privata di spazi aventi la funzione di standard minimi i quali dovrebbero essere pubblici, ceduti ovvero monetizzati. Nel caso specifico, il mantenimento in proprietà privata, ancorché collegato ad un uso pubblico, si ritiene debba comportare la monetizzazione della dotazione minima prevista, ai sensi dell'art. A-26 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., Pertanto si ribadisce la posizione già espressa in sede di Conferenza, invitando il Comune a verificare le modalità definite per il concorso del soggetto attuatore nella realizzazione delle dotazioni territoriali, nella misura e nelle modalità definite all'art. A-26 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle regole sottese alla facoltà della monetizzazione di cui al c. 7 e segg. del predetto articolo.

Parcheggi pertinenziali – Si invita il Comune a volere assicurare la coerenza tra la quantificazione dei parcheggi pertinenziali previsti dal Piano e quelli di cui all'art. 41 sexies della L. 1150/1942 e ss.mm.ii.. (1mq./10 mc.).

Ritenuto, pertanto, che la valutazione di sostenibilità possa essere positivamente superata, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Consorzio di Bonifica ed invitando l'Amministrazione Comunale a tener conto delle soprastanti considerazioni in merito alle dotazioni territoriali;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della VALSAT ai sensi del comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso, alla luce delle valutazioni e competenze espresse ai punti A) e B) e C) del presente considerato, si ritiene di poter assentire alla variante in oggetto, tuttavia dovendo far salvo quanto evidenziato per gli aspetti procedurali al punto B1) delle soprastanti riserve. L'assenso è comunque da subordinare a:

- verificare del progetto in base agli elementi indicati al soprastante punto A2);
- acquisizione del parere favorevole del Consorzio di bonifica;
- invito al Comune a tener conto delle considerazioni espresse in merito agli standard.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO INFINE ATTO CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Forlì di poter concludere il procedimento ex art. 8 del D.P.R.160/2010;

DECRETA

1) Di nominare il Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale o suo delegato, quale rappresentante unico dell'Amministrazione Provinciale legittimato a partecipare alla Conferenza dei Servizi, relativa alla proposta di “Variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art.8, comma1, del D.P.R. n.160/2010 - per costruzione di fabbricato ad uso artigianale e realizzazione di opere di urbanizzazione di in zona artigianale “Quattro” via Pitagora n. 9 in Forlì. ”.

2) Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

3) Di esprimere, sulla base delle soprastanti valutazioni riguardanti le competenze provinciali ex L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. in materia di varianti urbanistiche, l'assenso alla variante urbanistica con le limitazioni di cui al punto B1) delle riserve sopra formulate, e subordinato a:

- verifica del progetto in base agli elementi indicati al soprastante punto A2);
- acquisizione del parere favorevole del Consorzio di Bonifica;
- invito all'Amministrazione Comunale a tener conto delle considerazioni espresse in merito agli standard.

4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale ed allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Forlì per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.

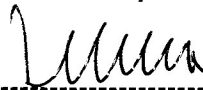


PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

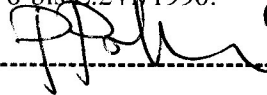
(Decreto prot. n. 19460 del 13/05/16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ Il sottoscritto Roberto Cimatti – Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:



☐ La sottoscritta Patrizia Pollini - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:



Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

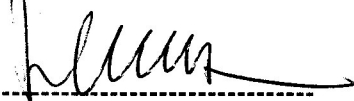
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto Roberto Cimatti esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 13/05/2016

IL DIRIGENTE/



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 16/5/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Mauro Marelli


☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL VICE PRESIDENTE

NICOLETTI CRISTINA

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA